

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DEL MERITO

Istituto Comprensivo 4

Via Divisione Acqui, 160 - 41122 MODENA 059/373339 - 059/373374

e-Mail: moic85100d@istruzione.it PEC: moic85100d@pec.istruzione.it Sito web

www.ic4modena.edu.it Codice Fiscale 9418597036

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA



ISTITUTO COMPRENSIVO 4 MODENA

Anno 2024/2025

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Delibera Consiglio d'Istituto 88

Il presente Regolamento, con riferimento

- al D.P.R. 10 ottobre 1996 n. 567 e succ. modificazioni e integrazioni;
- ai diritti e ai doveri degli studenti, in osservanza del D.P.R. n. 249/1998, "Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola Secondaria" così come integrato dal D.P.R. n. 235/2007;
- al Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. n. 275/1999;
- alla L.92/2019 "Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica" e alle relative Linee guida di cui al DM 183/2024
- all'art 1 della Legge 150/2024 recante la "Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati";
- alla L. 71 del 2017 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo" come modificata dalla L. 70/2024 "Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo"
- all'Art.30 della Costituzione "E' dovere e diritto dei genitori educare i figli";
- all'Art.147 del C.C. che prevede "l'obbligo di educare la prole" ;
- all'Art.2048 del C.C che prevede la "Culpa in educando e Culpa in vigilando" che stabilisce che la responsabilità del genitore e dell'insegnante sono concorrenti, di natura solidale e non tra loro alternative;
- al Regolamento d'Istituto;
- al Patto di Corresponsabilità educativa;
- Vista la Delibera n 14 del Collegio dei docenti del 15/05/2025

INDIVIDUA

- i comportamenti che configurano mancanze disciplinari e le relative sanzioni;
- gli organi competenti ad irrogarle;
- il procedimento da attivare.

Il Regolamento di Disciplina è coerente e funzionale con il:

- Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto;
- Regolamento d'Istituto;
- Patto di Corresponsabilità Educativa.

Art. 1 COMUNITA' SCOLASTICA: DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

1. La scuola è luogo di istruzione, di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la realizzazione del processo di insegnamento-apprendimento, la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto-dovere allo studio, il recupero delle situazioni di svantaggio e la valorizzazione delle eccellenze.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani anche attraverso la crescita e il consolidamento del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale.

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Diritti

5. Lo studente ha diritto:

- ad una formazione culturale e professionale qualificata;
- ad essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della Scuola;
- a frequentare un ambiente sereno, civile, rispettoso, attento alle diversità individuali
- ad una valutazione trasparente e tempestiva.

Doveri

6. Lo studente ha il dovere di:

- frequentare regolarmente i corsi ed assolvere gli impegni di studio;
- mantenere in ogni momento della vita scolastica un comportamento e un linguaggio serio, educato e corretto, rispettoso delle persone e dei diritti di ciascuno, adulto o coetaneo;
- utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e comportarsi nella vita scolastica ed extrascolastica in modo da non arrecare danno al patrimonio della Scuola;
- osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento di Istituto;

Art. 2 FINALITA' E CRITERI DELLE SANZIONI

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente anche attraverso attività a vantaggio della comunità scolastica e del territorio. *"Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della Comunità scolastica"* (art. 4 Statuto delle studentesse e degli studenti).

2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto, se non per quanto previsto dal Dlgs 62/2017 in merito alla valutazione del comportamento.

3. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al **principio della gradualità** nonché, per quanto possibile, al **principio della riparazione del danno** morale e/o materiale cagionato.

In particolare, nel caso di danni materiali a strutture, arredi o apparecchiature, lo studente o la classe individuati come autori dei danni sono tenuti al risarcimento economico. Danneggiamenti ai beni comuni non attribuibili a provate responsabilità individuali dovranno essere risarciti in modo collettivo.

4. È garantito e tutelato in ogni fase del procedimento disciplinare il diritto di difesa dello studente, che potrà sempre esporre le proprie ragioni.

5. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

6. Le sanzioni di cui al presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dall'art 5 c.1 della L71/2017, si applicano a comportamenti illeciti degli studenti nei seguenti ambiti:

- all'interno della sede scolastica (locali e area cortiliva), sia durante sia al di fuori delle ore di lezione;
- durante le attività integrative deliberate dalla scuola svolte anche in luoghi esterni: viaggi di istruzione, visite guidate, uscite didattiche, conferenze, spettacoli, attività facoltative, gruppi sportivi, Campionati Studenteschi. Nei viaggi d'istruzione e nelle visite guidate valgono gli stessi principi che regolano l'attività didattica in Istituto, in particolare diventano ancora più significativi il rispetto di beni ed arredi, il rispetto del silenzio negli orari stabiliti dal docente capogruppo, il rispetto dei tempi assegnati e delle disposizioni organizzative.

Art. 3 COMPORTAMENTI SANZIONABILI

Le Mancanze

A:

1. presentarsi alle lezioni in ritardo;
2. presentarsi senza aver svolto le attività assegnate;
3. presentarsi a scuola senza il materiale scolastico necessario per le lezioni;
4. portare a scuola materiale estraneo all'uso scolastico (es. videogames);
5. presentarsi a scuola con abbigliamento non adeguato (es. abiti che lascino intravedere la biancheria intima, shorts, canottiera, ciabatte, abiti trasparenti), accessori trasgressivi o non adatti al contesto scolastico (es. indossare il cappello o gli occhiali da sole in classe);
6. disturbare lo svolgimento delle lezioni;
7. tenere comportamenti non corretti al cambio dell'ora, negli spostamenti interni, all'entrata e all'uscita da scuola (es.: urlare, uscire dall'aula o dalla fila, spintonarsi, ecc.);
8. non osservare le disposizioni organizzative;
9. accedere ai Laboratori (tecnologia, arte, musica, palestra, laboratorio di scienze, biblioteca) senza l'accompagnamento di un docente o un collaboratore scolastico.

B:

1. reiterare i comportamenti scorretti di cui al punto precedente "mancanze di tipo A";
2. utilizzare il telefono cellulare in classe e negli ambienti scolastici, anche per inviare messaggi, file audio/video, fotografie;
3. utilizzare apparecchiature di riproduzione audio o video senza l'autorizzazione del personale addetto;
4. utilizzare il telefono cellulare, il computer, le comunicazioni via chat sui social per offendere, minacciare, ledere la dignità di compagni, insegnanti, personale non docente, Dirigente Scolastico;
5. fumare nei locali esterni ed interni dell'Istituto;
6. commettere gravi e non giustificate irregolarità nella frequenza scolastica;
7. mettere in atto comportamenti irrispettosi o offensivi nei confronti di ogni persona presente all'interno dell'Istituzione scolastica; di ogni cultura e/o religione;
8. imbrattare le pareti dei locali e gli arredi in un qualsiasi modo;
9. rovinare o danneggiare le suppellettili, gli arredi, le attrezzature di laboratorio o il materiale di proprietà della Scuola per negligenza o disattenzione;
10. impedire con il proprio comportamento il regolare svolgimento delle attività scolastiche;
11. falsificare e/o danneggiare il diario scolastico, proprio o altrui;
12. allontanarsi dall'aula o dall'Istituto senza l'autorizzazione del Dirigente Scolastico, dei suoi collaboratori o dei docenti.

C:

1. reiterare i comportamenti scorretti di cui al punto precedente "mancanze di tipo B";
2. insultare e umiliare i compagni con l'aggravante che il comportamento sia diretto a persone disabili o se le offese si configurano come razziste o discriminatorie;
3. diffondere o pubblicare in rete o in chat immagini, testi, file audio/video senza l'autorizzazione dell'interessato;
4. diffondere o pubblicare in rete o in chat immagini, testi, file audio/video lesivi della dignità di compagni di scuola, docenti, personale non docente, Dirigente Scolastico;
5. sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell'istituzione scolastica;
6. compiere atti di vandalismo su cose, arredi, attrezzature, strutture e su ogni altro bene facente parte del patrimonio della scuola;

7. fare uso e spacciare sostanze stupefacenti e bevande alcoliche all'interno dell'Istituto o negli spazi adiacenti;
8. portare all'interno dell'edificio scolastico oggetti atti ad offendere come coltellini o simili
9. violare le norme di legge amministrative, civili o penali.
10. compiere atti di violenza fisica o verbale su persone;

Art. 4 TIPOLOGIA DELLE SANZIONI E ORGANI COMPETENTI

1. Agli studenti che contravvengono ai doveri previsti dall'art. 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, assumendo comportamenti simili a quelli individuati all'art.3 del presente Regolamento di disciplina, verranno irrogate le seguenti sanzioni:

•**Violazioni previste dall'art. 3 tipo A**, a seconda della gravità e durata nel tempo:

- **ammonizione verbale**: è comminata dal docente in forma orale.
- **ammonizione scritta**: è comminata dal docente con annotazione per esteso sul registro elettronico e vengono informate le famiglie tramite comunicazione sul diario dello studente. Tale comunicazione deve essere controfirmata da un genitore.
- **richiamo formale del Dirigente Scolastico**: lo studente viene accompagnato dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori. L'ammonizione viene riportata sul registro elettronico per esteso e vengono informate le famiglie tramite comunicazione sul diario dello studente. Tale comunicazione deve essere controfirmata da un genitore.

In relazione alla gravità del fatto possono essere convocate le famiglie per un colloquio con l'insegnante che ha comminato la sanzione e/o con il coordinatore di classe e/o con il Dirigente Scolastico (o il suo collaboratore).

•**Violazioni previste dall'art. 3 tipo B**, a seconda della gravità e durata nel tempo :

- **ammonizione scritta**: medesima modalità riportata nel punto precedente;
- **richiamo formale del Dirigente Scolastico**: medesima modalità riportata nel punto precedente;
- **allontanamento dalla comunità scolastica (sospensione) per un periodo fino a 15 giorni**: è comminata dal Consiglio di Classe. Il provvedimento viene assunto dal Consiglio di Classe con la presenza di tutte le componenti. La seduta è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato ed è preceduta da una fase istruttoria.

La violazione di cui all'art. 3.tipo B.5 prevede anche la sanzione amministrativa prevista dalle norme vigenti sul divieto di fumo.

Le mancanze legate all'utilizzo inappropriato di cellulari ed apparecchiature informatiche comportano anche la consegna del dispositivo negli uffici di segreteria, dove verrà conservato fino a quando potrà essere ritirato da parte di uno dei genitori dello/a studente/ssa o facenti veci, sempre in orario scolastico.

•**Violazioni previste dall'art. 3 tipo C**, a seconda della gravità e durata nel tempo :

- **allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo fino a 15 giorni**: è comminata dal Consiglio di classe, nella medesima modalità prevista nel punto precedente;
- **allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni**, esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato: sono comminati dal Consiglio d'Istituto. L'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei pareri favorevoli. Nel caso in cui uno dei membri sia un genitore dell'allievo o degli allievi coinvolti nel procedimento disciplinare (come autore o come vittima) o negli altri casi in cui sussista comunque un conflitto di interessi, il membro interessato sarà sostituito dal primo dei non eletti. In mancanza di sostituti la seduta si svolgerà regolarmente senza i membri coinvolti.

L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.

Si ricorda che, a partire dall'a.s. 2024-25 viste le modifiche introdotte al Dlgs 62/2017 dalle recenti disposizioni normative e, il consiglio di classe attribuisce una valutazione del comportamento

inferiore a sei decimi, nel caso di azioni che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. Tale valutazione determina la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame, sono inflitte dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione di allontanamento dalla Comunità scolastica con attività in favore della comunità scolastica.

In corrispondenza di casi particolarmente gravi o di reiterate mancanze che determinino annotazioni sul registro elettronico o sospensioni, il Consiglio di classe può prevedere l'esclusione dai viaggi d'istruzione o visite guidate per presupposta impossibilità di effettuare un'adeguata sorveglianza, tale da non consentire le necessarie garanzie di sicurezza.

Art. 5 ATTIVITA' IN FAVORE DELLA COMUNITA' SCOLASTICA

1. Come esplicitato all'art. 2 del corrente documento, le attività possono consistere:

- nella riparazione e/o rimborso dei danni materiali o morali arrecati;
- in attività da svolgere a favore della comunità scolastica (es. lavori di ripristino di aule e arredi, pulizia delle aule, dei corridoi o dei bagni, piccola manutenzione);
- in attività da svolgere a favore dell'Istituto (compiti insieme, volontariato, pulizia del cortile scolastico...);
- in attività didattica aggiuntiva (una o più ore aggiuntive per laboratori pomeridiani).

Si specifica che, ai sensi dell'art.1 c.5 della L150/2024 rubricata "Disposizioni in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti":

1.*L'allontanamento fino a due giorni* comporterà il coinvolgimento dello studente in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare.

2.*L'allontanamento superiore a due giorni* comporterà lo svolgimento di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate negli elenchi predisposti dall'amministrazione periferica del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Tali attività, se deliberate dal consiglio di classe, potranno proseguire anche dopo il rientro a scuola, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità.

Art. 6 PROCEDURA

1. *Comunicazione di avvio del procedimento; contestazione di addebito e audizione in contraddittorio.*

In alcuni casi l'efficacia dei provvedimenti sanzionatori è condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare - sanzione). In tali casi, nei quali le mancanze non sono comunque gravissime, sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all'art. 7 della L. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento. Di tali provvedimenti verrà data comunicazione ai genitori attraverso il diario dell'alunno.

Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate da un Organo Collegiale, viene data comunicazione dell'avvio del procedimento allo studente e/o ai suoi genitori anche attraverso vie brevi (convocazione verbalizzata, lettera a mano). Nella comunicazione

vengono contestati gli addebiti, viene fissata la data dell'audizione in contraddittorio (che può essere anche contestuale alla convocazione) e il termine di chiusura del procedimento. Gli addebiti contestati debbono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali. Lo studente ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori o dal coordinatore di classe, anche congiuntamente. Dell'audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente Scolastico. Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie vengono avvisati dell'apertura del procedimento come controinteressati. A seguito dell'audizione, il procedimento potrà subire:

- a) l'archiviazione, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare. In tal caso il dirigente ne darà comunicazione scritta a tutti gli interessati;
- b) il rinvio degli atti al Consiglio di Classe o al Consiglio di Istituto per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere. Il Dirigente Scolastico, in attesa della conclusione del procedimento disciplinare, può disporre, in via eccezionale e per ragioni di sicurezza, l'allontanamento cautelativo dalla comunità scolastica di un allievo che si è reso responsabile di fatti gravissimi.

2. Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell'Organo Collegiale.

L'Organo Collegiale viene convocato a seconda delle circostanze, con urgenza, oppure con preavviso di cinque giorni; nei casi meno gravi è possibile che il procedimento sia affrontato in occasione del primo Consiglio di Classe utile. Nella deliberazione della sanzione viene specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento; nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, oltre alla motivazione, vengono esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico. La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data allo studente e/o alla sua famiglia dal Dirigente Scolastico, in forma scritta. La comunicazione riporta gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni. Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.

Art. 7 NORME DI COMPLETAMENTO

1. Le violazioni che costituiscono reato perseguibile d'ufficio saranno oggetto di denuncia all'autorità giudiziaria in base al diritto vigente.
2. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
3. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni la scuola mantiene con lo studente e con i suoi genitori un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità scolastica.
4. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.
5. Dei provvedimenti disciplinari, di cui all' art. 3, viene allegata copia nel fascicolo personale dello studente.
6. Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, salvo che ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo.
7. In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione.

8. Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza.

Art. 8 IMPUGNAZIONI

1. Avverso i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso scritto da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola.

2. L'Organo di Garanzia di Istituto, di durata triennale, è costituito: dal Dirigente Scolastico, o un suo delegato, che lo presiede, da un docente e da due rappresentanti eletti dai genitori. Il docente e i genitori sono nominati dalla rispettiva componente del Consiglio di Istituto.

Nella medesima modalità vengono nominati anche membri supplenti che subentrano nell'Organo di Garanzia qualora sussistano casi di incompatibilità.

4. Per la validità delle riunioni e delle deliberazioni dell'Organo di Garanzia è necessaria la maggioranza dei suoi membri (metà più uno). Non è ammessa l'astensione.

5. L'Organo di Garanzia decide nel termine di 10 giorni. Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione dovrà ritenersi confermata.

6. Presso l'Ufficio Scolastico Regionale viene costituito un Organo di Garanzia Regionale, presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un dirigente da questi delegato, che decide in via definitiva sui reclami proposti. Il termine per il reclamo all'Organo di Garanzia Regionale è di 15 giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Garanzia della scuola. L'Organo di Garanzia Regionale esprime il proprio parere entro 30 giorni.

Art. 9 PATTO DI CORRESPONSABILITA' EDUCATIVA

1. Secondo quanto previsto dall'art.3 del D.P.R. 235/2007 l'Istituto predispone un Patto Educativo di Corresponsabilità da sottoporre alla sottoscrizione di famiglie e studenti.

2. Il Patto è finalizzato a definire gli impegni reciproci nel rapporto tra Istituzione scolastica, studenti e famiglie nel rispetto dei documenti fondamentali dell'Istituto (Regolamento di Istituto, Regolamento di Disciplina, Piano dell'Offerta Formativa), all'interno del più vasto contesto formativo/educativo dell'intera comunità scolastica.

3. Il Patto viene sottoscritto dai genitori e dagli studenti e impegna tutte le parti nel garantire le condizioni di base per il raggiungimento del successo formativo. Ha un valore educativo e formativo, di assunzione di reciproche responsabilità.

4. Il Patto viene elaborato e approvato dagli Organi Collegiali della scuola secondo le medesime procedure previste per gli altri documenti fondamentali dell'Istituto quali il PTOF e il Regolamento di Istituto.

Art. 10 DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento di Istituto è pubblicato all'Albo dell'Istituzione Scolastica e pubblicato sul sito della scuola.

2. Una copia cartacea è a disposizione presso la Segreteria, Ufficio Alunni.